



COMUNE DI NOCIGLIA

PROVINCIA DI LECCE – REGIONE PUGLIA

Via Risorgimento 51 - 73020 Nociglia (LE)

Tel. 0836/936008 - Fax 0836/938053

Posta elettronica: protocollo.comune.nociglia@pec.rupar.puglia.it

sindaco@comune.nociglia.le.it

Cod. Fisc. 83000830758 - P. IVA 01795450756

Ordinanza N. 17 del 20/07/2018

Oggetto: Provvedimento contingibile e urgente per il regolare svolgimento, nei giorni dalle ore 19:30 del 21 alle ore 02:00 del 22 luglio 2018 della manifestazione “ SAGRA DE LU NOCE XII EDIZIONE” .

IL SINDACO

Premesso:

che nei giorni dalle ore 19:30 del 21 alle ore 02:00 del 22 luglio 2018 si svolgerà la manifestazione “ SAGRA DE LU NOCE XII EDIZIONE” e che ciò comporterà, come negli anni scorsi, un notevole afflusso di persone;

che nei predetti giorni, in relazione agli eventi sopra citati nonché al possibile consumo di alcolici e bevande in genere, nonché alla fruizione degli spazi pubblici, si rende opportuno valutare l'adozione di adeguate misure di regolazione dei diritti in concorso tra loro;

che appartengono a questa autorità, sebbene nei termini della stretta contingibilità ed urgenza, per come stabilito dall'articolo 50 del TUEELL, le valutazioni relative all'aggravamento del rischio che potrebbe derivare alla sicurezza urbana e l'ordine pubblico;

che allo stesso modo appartengono a questa autorità le misure volte a prevenire le emergenze di cui all'articolo 50 comma 5 del TUEELL che, sebbene indirettamente, pure meritano considerazione nel presente provvedimento;

che sul piano del contesto spaziale di riferimento si aspira a contenere i rischi derivanti dalla concentrazione di persone in un segmento territoriale in cui la natura degli spazi, connessa alla particolare incidenza di pubblico, possono generare situazioni critiche sotto il profilo della sicurezza pubblica e urbana;

Preso atto, inoltre:

che le passate esperienze hanno evidenziato che uno degli elementi che contribuisce al proliferare dei fenomeni di rischio indicati è anche la grande offerta di bevande e cibi che tradizionalmente gli esercizi di somministrazione assistita e non assistita sono soliti adottare, richiedendo la possibilità di installare all'esterno dei locali attrezzature, e tavoli per la distribuzione e la preparazione di cibi;

che esiste conseguentemente la necessità di andare a regolamentare anche le occupazioni temporanee del suolo pubblico che sono richieste per il giorno della manifestazione;

che al fine di garantire la sicurezza e la buona riuscita dell'evento, sussiste la necessità di regolamentare, per l'occasione, l'offerta di alimenti e bevande, le modalità di occupazione del suolo all'esterno degli esercizi con gli arredi autorizzati, stabilendo l'obbligo assoluto di liberare lo spazio non autorizzato;

Rimarcato che,

nei limiti della contingibilità ed urgenza, compete al Sindaco l'adozione di un provvedimento di regolazione, fatte salve le prerogative decisionali delle autorità provinciali preposte all'Ordine ed alla Sicurezza Pubblica;

Ritenuto,

alla luce delle norme richiamate e delle motivazioni di fatto raccolte nella sopra estesa motivazione, di adottare il seguente provvedimento contingibile ed urgente;

ORDINA

1) dalle ore 19,30 del giorno 21-07 c.m. alle ore 02:00 del mattino successivo nell'intero territorio comunale la somministrazione di alimenti e bevande deve avvenire solo in contenitori in plastica o carta. La somministrazione per il consumo delle bevande in bicchieri di vetro è ammessa solo all'interno dei locali;

2) dalle ore 19:30 dei giorni 21-07 c.m. alle ore 02:00 del mattino successivo nell'area del paese coinvolta dalla manifestazione e transennata per evitare l'accesso libero al traffico veicolare è vietato utilizzare, sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, apparecchi elettrici, a fiamma libera, bracieri, fuochi e attrezzature di ogni tipo per la cottura di alimenti;

3) con riferimento ad una migliore gestione degli spazi pubblici ed in relazione ai criteri di sicurezza, nei giorni ore 19:30 del 21-07 alle ore 02:00 del 22 di luglio 2018:

- è vietata ogni occupazione di suolo pubblico oltre a quelle autorizzate fatta salva la possibilità, esclusivamente per gli esercizi di somministrazione assistita di collocare, previa autorizzazione, un dispenser per bevande, da installare inderogabilmente nell'immediata adiacenza dell'accesso all'esercizio interessato non occupando con tale attrezzatura più di un metro quadrato a partire dal muro perimetrale dell'esercizio medesimo;
- è vietata la permanenza degli arredi sul suolo pubblico oltre l'orario previsto dalla presente ordinanza al fine di garantire un più regolare e capillare servizio di pulizia da parte del servizio pubblico;
- è vietata ogni occupazione che confligga con l'attuazione di misure di sicurezza ivi compreso il passaggio dei mezzi di soccorso e la gestione di punti di emergenza sanitaria;
- le occupazioni di suolo pubblico che, a seguito di verifiche effettuate dalla Polizia Municipale risulteranno essere difformi da quanto previsto nella relativa autorizzazione, saranno soggette a revoca immediata;
- è vietata la collocazione di qualsiasi tipo di attrezzature e elementi accessori alle attività commerciali quali fornelli o apparecchiature per cottura alimenti, tavoli, banconi ed ogni altro arredo non previsto nell'autorizzazione;
- è vietato l'utilizzo di contenitori di vetro o altro materiale connotato da rigidità, anche per il trasporto di bevande anche se non alcoliche, i recipienti in plastica o in altro materiale privo di rigidità devono essere sprovvisti di tappi o chiusure idonee ad impedire la dispersione dei liquidi in caso di lancio del recipiente stesso;
- ferma la limitazione di cui al precedente punto, con riferimento alla singola persona fisica, è vietato accedere recando con se o trasportando, bevande alcoliche in recipienti aventi capacità superiore ai 66 centilitri, salvo attività di trasporto in favore degli esercizi di somministrazione autorizzati, ovvero presso domicilia privati.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art 7 bis del D. Lgs. 267/00 l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 360,00.

Gli agenti della Forza Pubblica possono procedere alle ispezioni di sacchi o zaini per il controllo dei divieti di cui alla presente ordinanza ed al sequestro ex articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n°689 dei contenitori difformi da quanto previsto, con immediata dispersione dei contenuti nella rete fognaria cittadina.

Si avvisa che, laddove l'accertamento della violazione avvenga a carico di esercenti il commercio o attività di somministrazione, le eventuali licenze, autorizzazioni, assenti o altre manifestazioni di

potere pubblico comunque denominate abilitanti le attività, sono soggette a sospensione fin dalla prima violazione per un periodo compreso tra i giorni 2 ed i giorni 30

La Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza assicurandone il rispetto.

MANDA

Copia della presente Ordinanza

- alla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Lecce;
- al Commissariato Polizia di Stato di Maglie;
- al Comando Stazione Carabinieri di Nociglia;
- al Comando Guardia di Finanza di Maglie;
- alla Polizia Municipale di Nociglia

COMUNICA

Che il presente provvedimento sarà efficace con la pubblicazione all'albo e mediante il sito internet del Comune.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento, in applicazione dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Lecce, conformemente a quanto indicato nel D.P.R. 24.11.1971 n.1199 artt.1 e segg.

